

Gianluigi Clacci

BREVI NOTE IN TEMA DI DANNO BIOLOGICO E DANNO BIOLOGICO DA MORTE

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 27 dicembre 1994 n. 11169 — Pres. Scala — Est. Ragosta — P.M. Delli Priscoli (concl. conf.) — Vietina e Bertocchi (avv. Furlan) c. Com. di Montignoso (avv. Biolato, Menchini).

(Cassa App. Genova 4 aprile 1990).

[2340/180] Danni - Patrimoniali e non patrimoniali - Biologico - Estremi - Dicitto al relativo risarcimento - Inclusione nel patrimonio della vittima - Morte di quest'ultima - Trasmissibilità agli credi.

(C.c. art. 2043, 2056)

Nel caso di fatto illecito che abbia provocato ad un soggetto lesioni personali cui, dopo un periodo di infermità, sia sopravvenuta la morte, il diritto al risarcimento del danno alla salute verificatosi dal momento della lesione a quello della morte, essendo entrato nel patrimonto dell'infortunato al momento della lesione, può essere fatto valere jure successionis dai suoi eredi (1),

(Principio enunciato ai sensi dell'art. 384 c.p.c.).

(Omissis). — Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano la omessa e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda relativa al « danno biologico da morte ».

Osservano che la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto delle gravi lesioni subite dal Bertocchi e del diritto di questi ad ottenere il risarcimento dei danni per la sua « totale ed irreversibile infermità » (100% di invalidità, come risulterebbe dagli atti di causa), a nulla rilevando il fatto che ne seguì il decesso; che il Bertocchi, avendone il diritto, avrebbe potuto ottenere, nel periodo in cui rimase in vita (50 giorni), il risarcimento dei danni conseguenti alla suddetta « irreversibile e totale » invalidità; che non può negarsi che tale diritto di credito sia entrato nel suo patrimonio e, quindi, iure successionis, nel patrimonio dei ricorrenti.

Le censure vanno accolte per quanto di ragione.

Ormai da tempo la giurisprudenza di questa Corte — interpretando l'art. 2043 c.c. alla luce dell'art. 32 Cost., secondo i canoni enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 184 del 1986 — attente la risarcibilità del « danno alla salute » o « danno biologico », inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, in sé per sé considerata, ossia indipendentemente dalle ripercussioni sul reddito, in quanto incidente direttamente sul valore uomo, in tutte le suc concrete dimensioni.

Se così, ne discende coerentemente il corollario secondo cui — in casi (come quello di specie) in cui da un fatto iliccito altrui sia derivata dapprima una lesione con la conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica nel senso indicato, e poi, dopo una fase intermedia di malattia, la morte dell'infortunato — gli eredi di costui trovano nel patrimomo del de cuius, e possono quindi far valere ture successionis, il diritto a pretendere dall'autore dell'illecito il risarcimento del « danno biologico » sopportato dal medesimo infortunato nel periodo che va dal momento della lesione a quello della morte. Si tratta di una piana applicazione alla materia del « danno alla salute » di principi sempre affermati da questa Corte, fin dalla risalente sentenza delle Sezioni unite n. 3475 del 1925.

Esula pertanto dai limiti della presente controversia l'esame della diversa ipotesi in cui l'infortunato muoia immediatamente, onde si tratti di decidere se i suoi eredi possano iure successionis chicdere il risarcimento del danno subito dal loro autore per violazione del suo « diritto alla vita ». A questa diversa ipotesi — che, come si detto, non ricorre nella specie — si riferisce la recente sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994, pronunziata in un caso in cui i referenti di fatto desumibili dall'ordinanza di rimessione lasciavano arguire che la morte della persona infortunata era stata immediata. La Corte — investita, fra le altre, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c. in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto secondo il giudice remittente la norma codicistica non avrebbe consentito il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita — ha ritenuto la questione pon fondata, affermando da un lato che « salute » e « vita » sono beni giuridici diversi, oggetto

3083

di distinti diritti, e chiarendo dall'altro che sarebbe stato necessario accertare se, nel caso di morte immediata, un diritto di risarcimento fosse effettivamente entrato nel patrimonio del defunto, al riguardo significativamente ricordando proprio la decisione delle Sezioni unite del 1925.

La sentenza impugnata ha per contro erroneamente ritenuto che gli credi dell'infortunato non potessero agire iure successionis per il risarcimento del « danno biologico da morte » in quanto il relativo diritto non era sorto in capo al medesimo infortunato (che pure era morto 50 giorni dopo il fatto), e in quanto tale diritto, anche se fosse sorto, non sarebbe stato trasferibile a causa di morte. Essa deve quindi essere cassata, con il conseguente rinvio della causa ad altro giudice, identificato in dispositivo, il quale si uniformerà al seguente principio di diritto: « nel caso di fatto illecito che abbia provocato ad un soggetto lesioni personali cui, dopo un periodo di infermità, sia sopravvenuta la morte, il diritto al risarcimento del danno alla salute verificatosi dal momento della lesione a quello della morte, essendo entrato nel patrimonio dell'infortunato al momento della lesione, può essere fatto valere iure successionis dai suoi eredi ». (Omissis).

(1) [2340/180] Brevi note in tema di danno biologico e danno biologico da morte.

La sentenza che si commenta affronta il noto tema (1) del risarcimento del c.d. danno biologico (2), e, più in particolare, della possibilità di risarcire tale danno nel caso di decesso del soggetto leso. Il merito maggiore della presente decisione va quindi ricercato più che nella sua portata innovativa, nelle modalità quasi « didattiche » con cui vengono affermati principi consolidati, anche e soprattutto dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 372 del 1994 (3). Nel procedere ad un commento della pronuncia della Suprema Corte si è scelto quindi di dividere il presente scritto in tre diversi paragrafi, il primo dedicato ad un sintetico inquadramento della problematica del danno biologico, il secondo allo specifico tema del ed danno biologico "da morte", il terzo alla sentenza iu esame.

 La necessità di riuscire a superare la dicotomia tra danno patrimoniale (risarcibile in base all'art. 2043 c.c. solo quando fosse effettivamente possibile riscontrare una lesione di valori patrimoniali, cioè di valori scambiabili in denaro) e danno non patrimoniale (risarcibile in base all'art. 2059 c.c., e quindi solo nei limitati casi previsti da tale articolo), che in un settore estremamente delicato e complesso (4) portava spesso a soluzioni inique, ha condotto oramai da tempo dottrina e giurisprudenza a tentare di allargare la categoria dei danni risarcibili al di fuori della ricordata dicotomia, in modo da ricomprendervi anche le lesioni arrecate alla persona.

Questo percorrendo strade differenti, mediante tentativi e costruzioni più o meno fondati,

 A tale proposito riportiamo le parole di una recente dottrina sul danno biologico, « nei cui riguardi sgorga istintivo un desiderio di tregua, per consentire una maturazione dei problemi ed un'assimilazione delle molteplici ricostruzioni dottrinali e proposte giurisprudenziali che, con frequenza senza precedenti, incessantemente si affacciano sulle nostre riviste » (M.V. De Gioxor, Danno biologico a causa di morte. Commento alla sentenza 27 ottobre 1994, n. 372, in Le Nuove leggi civili commentate 1995, 420-428).

(2) È il danno alla persona, di carattere psico-fisico, che sussiste a prescindere dall'eventuale perdita o riduzione del reddito, e che va riferito all'integrità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutto le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica sé stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità. Definizione che si evince dalla lettura delle sentenze della Corte costituzionale 18 luglio 1991 n. 356 (in questa Rivista 1992, I, 14, osservazione di F. Del Castello) e 27 dicembre 1991 n. 485 (ivi. 1992, I. 1667, con nota di G. Giarza, che commenta anche la sentenza n. 356).

(3) Sulla sent. della Corte Costituzionale 27 ottobre 1994 n. 372, vedi le osservazioni e la bibliografia indicata oltre nel testo.

(4) Settore, quello del risarcimento dei danni alla persona, definito come uno dei più complessi e tormentati della responsabilità civile, sia per l'elevatissimo numero di casi, sia per le obiettive difficoltà di valutare un pregiudizio che quasi sempre si proietta nel futuro (M. Parapiso, Il danno alla persona e il « danno biologico ». La giurisprudenza della Corte Costituzionale, in M. Bessone, Casi e questioni di diritto privato, Milano 1993, 376).

scandite da diverse sentenze della Corte Costituzionale, fino a raggiungere l'attuale situazione di maggiore equità sostauziale, ben lungi comunque dall'esaurire in maniera definitiva tutte le fattispecie possibili. Percorso (5) che ha visto differenti tappe, differenti concezioni e soluzioni, iniziando dall'orientamento tradizionale che si manteneva aderente alla costruzione del codice civile, ancorando quindi la risarcibilità dei danni alla persona nell'alveo della resa patrimoniale degli stessi; proseguendo attraverso la creazione di un tertium genus di danno, inserito nell'ambito di quelli non patrimoniali; per poi giungere alla situazione attuale, che ha visto crescere una tendenza abbastanza compatta di dottrina e giurisprudenza ad allargare il concetto di danno ingiusto stabilito nell'art. 2043 c.e., fino a ricomprendervi il danno biologico, e razgiungere così la sua tutela, questa volta siegata dalla capacità di produzione di reddito del soggetto leso, ma in ogni caso risarcibile in

Percorso certamente non lineare e privo di problemi, anzi pieno di inconvenienti posti in luce da una parte della dottrina e della giurisprudenza a partire dagli anni settanta, che sarebbe troppo lungo ripercorrere nella sua interezza, ma che si tenterà di indicare nelle sue lince salienti.

Punto di partenza può essere considerato l'evidenziazione, da parte della pratica giurisprudenziale, di una serie rilevante di fattispecie in cui la vittima di lesioni personali non riusciva ad ottenere alcuna modalità di risarcimento (6): né di tipo patrimoniale, quando non produceva reddito; né di tipo non patrimoniale, quando il danno non era conseguenza di « un caso determinato dalla legge ». Da qui la necessità, si è già detto, di superare i vincoli connaturati alla costruzione stabilita nel codice civile in materia di disciplina della responsabilità extracontrattuale.

I metodi seguiti sono stati diversi. Si è cercato di agire sulla portata dell'art.2043, rendendo applicabile la tutela risarcitoria a qualsiasi caso di danno ingiusto, a prescindere da una sua qualificazione in termini di patrimonialità (7); oppure ampliando la portata del concetto di danno patrimoniale, estendendoto a tutte le ipotesi di danno valutabile in denaro o sulla base di valori di scambio (lasciando quindi alla previsione dell'art. 2059 la disciplina dei soli danni morali), facendo quindi riferimento alle conseguenze che derivano dalla lesione arrecata dall'azione illegita (8).

Si è cercato di agire anche sull'art. 2059, accoglieudo l'interpretazione ampia della norma (9), e quindi riferendola non solo ai danni ed morali, ma a tutti quei pregiudizi arrecati a beni o interessi protetti la cui conseguenza non si concreti in una perdita di valori patrimoniali (10). Da qui la possibilità di farvi rientrare anche il risarcimento del danno biologico, soddisfacendo coloro che non accettavano il risultato della « mercificazione » della persona (11); riportando però in questo modo

 Sul punto v. la sentenza della Corte costituzionale 14 luglio 1986 n. 184, su cui infra, nota (13), Cass. 20 dicembre 1988 n. 6938, con nota di P. Monateri, Danno biologico da uccisione o lesione alla serenità familiare? (L'art. 2059 visto come un brontosauro), in Resp. civ. prev. 1989, 304, e Trib. Milano 7 tuglio 1988, Giur. it. 1989, I, 318 ss.

(8) Così Mastronacco, Il risarcimento del danno alla salute, Napoli, 1983, 114 e ss.; Gritiani, Il danno biologico è, dunque, patrimoniale, in Contratto ed impresa, 1986, 47; FRANZONI, Danno biologico e danno alla salute negli studi recenti, in Contratto ed impresa, 1988, 847; consistendo infatti Il dauno biologico in un danno psico-fisico, che inficia valori quali la vita, la fruizione di un corpo sano, l'integrità degli arti, è necessario ricorrere ad una valutazione di questi beni in termini cconomici, potendo avvenire la liquidazione del danno solo per equivalente (G. Alpa, Vecchi r nuovi problemi concernenti il danno biologico, in questa Rivisia, 1993, I, 2104).

Vedi A. De Cues, Danno (diritto vigente), in Encicl. dir., XI, Milano 1962, 622 ss.

 Così C. Castronuovo, Danno biologico senza miti, in Riv. crit. dir. priv. 1988, 3 ss.; Salvi. Responsabilità extracontrattuale (diritto vigente), in Encicl. dir., XXXIX, Milano 1988, 1219 ss.; A. Di

⁽⁵⁾ E proprio al « percerso » compiuto nella precisazione e delimitazione del concetto di danno biologico da parte di dottrina e giurisprudenza fa riferimento, fin dall'opportuno titolo della propria opera, un'autorevole dottrina (G. Alpa, Il danno biologico. Percorso di un'idea, Padova,

⁽⁶⁾ Sul punto basti citare, a titolo di esempio, la pronuncia del Tribunale di Milano sul c.d. « caso Gennarino » (Trib. Milano 18 gennaio 1971, Giur. merito 1971, 1, 209, con nota di D. De MARTINI; v. inolite A. Galoffi, Il caso Gennarino, ovvero quanto vale il figlio dell'operaio, in Dem. dir., 1971, 225 e ss.) e quella della Corte d'Appello di Firenze su una fattispecie simile (App. Firenze 14 febbraio 1966, in Foro Pad. 1966, I, 919).

⁽¹⁰⁾ Non si deve fare riferimento alla natura del bene o interesse leso, ma alle conseguenze che derivano da tale lesione, potendo infatti da un pregiudizio ad un bene non patrimoniale derivare un danno patrimoniale, e potendo allo stesso tempo la lesione di un bene valutabile economicamente produrre sofferenze nella sfera psico-fisica.

nell'ambito degli stretti limiti stabiliti dalla legge la possibilità di risarcire le stesse conseguenze negative (12).

Si è infine giunti alla creazione di un vero e proprio tertium genus di danno, oltre a quello patrimoniale e a quello morale, la cui risarcibilità trova comunque sempre fonte nell'art. 2043, in correlazione con l'art. 32 della Costituzione (13). In particolare il riferimento alla norma cardine del sistema della responsabilità extracontrattuale viene fatto rispetto all'ingiustizia del danno, che lo rende allora risarcibile, ed a prescindere quindi dalla patrimonialità o meno del bene leso.

I metodi appena descritti, elaborati negli anni da giurisprudenza e dottrina, sono stati soggetti più volte all'esame critico della Corte costituzionale.

Assume una fondamentale importanza a tale proposito la sentenza del 14 luglio 1986 n. 184, in cui (14) la Corte avvalora l'interpretazione che vedeva il danno biologico rientrante nella disciplina dell'art. 2043, letto però alla luce delle direttive costituzionati, nella specie dell'art. 32. 11 sistema della responsabilità civite acquista quindi, oltre alla funzione risarcitorià e preventiva assegnatagli dal legislatore, un più diretto e pregnante significato, che permette di affermare sussistente l'illecito, e il conseguente diritto alla riparazione, nel momento della violazione del diritto alla salute, in sé e per sé considerato.

In seguito a tale ¡ronuncia è sembrata avere definitiva soluzione la questione sulla natura (15) e sulla risarcibilità del danno biologico. Oucsto fino ad una nuova sentenza della Corte costituzionale che, pur con riferimento ad una fattispecie particolare di lesione alla persona, quella in cui il soggetto danneggiato non sopravviva all'evento lesivo, getta le basi per riaprire il dibattito sul fondamento del danno biologico.

2. La sentenza della Corte costituzionale del 27 ottobre 1994, n. 372, ha infatti riportato il risarcimento del danno biologico nell'ambito del danno non patrimoniale (16), pur risolvendo una fattispecie particolare: quella dell'incostituzionalità o meno degli artt. 2043 e 2059 c.c., nella parte in cui non consentirebbero, in caso di morte del danneggiato, il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita, e dell'art. 2059, perché limiterebbe il risarcimento del danno ai congiunti iure preprio al solo danno morale soggettivo (17).

Мию, La tutela civile dei diritti, Milano, 1993, XI-394; G. Вокило, Il danno non patrimoniale, Milano 1993. 1-554.

(12) V. a proposito il severo giudizio di una parte della dottrina: « (...) chi teme la mercificazione della persona nell'applicazione delle tecniche liquidatorie del danno biologico, o non si avvede che l'abolizione di questa voce di danno porta ad una divisione per caste reddituali, e quindi ad un ritorno al reddito prodotto come criterio unico di valutazione, oppure usa l'argomentazione al fine di ottenere proprio quel risultato » (G. Alpa, Vecchi e nuovi problemi concernenti il danno biologico, cit., 2005).

(13) Cospicua la giurisprudenza che segue tale indirizzo, v. in particolare le sentenze della Suprema Corte 5 settembre 1988 n. 5033, Giur. it., 1989, I, 1178; 23 giugno 1990 n. 6366, 19 novembre 1990 n. 11165, 10 giugno 1994 n. 5669; v. anche le pronunce dei giudici di merito sullo stesso argomento, in particolare Trib. Genova 25 maggio 1974, Giur. it. 1976, I, 54 ss., con nota di M. Bessone e E. Ropro; e Trib. Genova 20 ottobre 1975, ivi, 1976, I, 443 ss. In dottrina v. ancora M. Paraotso, Il danno alla persona e il « danno biologico ». La giurisprudenza della Corte costituzionale, in M. Bessone, Casi e questioni di diritto privato, cit., 376.

(14) La sentenza è pubblicata in questa Rivinta 1986, I. 2324; Corr. giur. 1986, 10, 1079, con commento di Niso, ivi, 1085; Resp. civ. 1986, 520, con nota di Scalet, Foro it. 1986, I, 2053, con nota di Ponzavellui, Nuova giur. civ. comm. 1986, 1, 534, con nota di Alex; Le nuove leggi civili commentate, 1986, 601, con nota di Giusti; Giur. it., 1987, I, 1, 392, con nota di Pulvianniti; v. anche Alex, Il danno biologico, cit., 39 ss.

(15) « La questione sulla natura appare oramai sterile, per non dire pretestuosa » (ALPA,

Vecchi e nuovi problemi concernenti il danno biologico, ett., 2105).

(16) Per un commento alla sentenza vedi F.D. Busnelli, Tre « punti esclamativi », tre « punti interrogativi », un « punto e a capo », in questa Rivista 1994, I, 3029, G. Glassens, in Corr. giur. 1994, 12, 1458 sa.; Ponzanelli, La Corte Costituzionale e il danno da morte, in Foro it. 1994, 3301; M.V. De. Giorgi, Danno biologico a causa di morte. Commento alla sentenza 27 ottobre 1994 n. 372, in Le nuove leggi civili commentate 1995, 420-428.

(17) La questione è stata sollevata dal Trib. di Firenze, eon ordinanza 10 novembre 1993, su eui vedi Ponzaneua, il problema del risarcimento del danno ai sopravvissuti e il danno alla salute da morte, in Corr. Giur., 1994, 103 e ss., Comande, Verso un nuovo intervento della Corte costituzionale.

Il ragionamento della Corte vicne basato sulla seguente equazione (18): il patema d'animo dei congiunti può degenerare in danno alla salute (19); il referente normativo del risarcimento ai congiunti è l'art. 2059; ergo il danno alla salute (dei congiunti) rientra nell'art. 2059.

Tale costruzione è creata con riferimento alla particolare fattispecie del danno biologico da morte (20), ipotesi in cui la lesione sia tale da portare al decesso del soggetto leso. Ci si chiede in tale caso se è possibile l'acquisizione, nel patrimonio di colui che subisce il danno, del diritto al risarcimento e poi, in caso di risposta affermativa a tale questione, se è possibile per i suoi credi azionare gli opportuni strumenti concessi dall'ordinamento per accedere al risarcimento.

Le problematiche connesse alla presente fattispecie sono quindi numerose e di diverso genere, in particolare distinguibili in tre diverse questioni (21): la prima riguarda la possibilità per il soggetto leso di acquistare un diritto al risarcimento per la lesione riportata, cioè la possibilità di conferire alla lesione autonoma rilevanza rispetto alla morte; la seconda, dipendente dalla soluzione della prima, riguarda la trasmissibilità o meno del diritto al risarcimento del danno biologico del soggetto leso e poi deceduto agli eredi jure successionis; la terza, indipendente dalle prime due ed analizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n.372 del 1994, si riferisce alla possibilità per i congiunti di acquisire jure proprio il diritto al risarcimento per la lesione alla salute subita dall'offeso.

Per quanto riguarda la possibilità di risarcire il danno biologico al soggetto deceduto in seguito alle lesioni, a fronte delle numerose opinioni espresse in giurisprudenza e dottrina, inquadrabili nei tre modelli negativo-positivo-compromissorio (22), criticabili in maniera diversa, sembra assumere una perticolare importanza la proposta di una parte della dottrina che suggerisce di costruire la rilevanza del danno biologico derivante da lesione mortale non sulla lesione ma sulla morte, considerata quest'ultima quale evento lesivo dell'integrità fisica del soggetto offeso (23).

Il modello positivo ricorre ad argomentazioni logiche e pratiche, tenendo presente l'art. 32 della Costituzione: così, considerando la salute (o la vita) il bene da tutelare, risulta difficilmente ammissibile l'eventualità di non ottenere alcuna liquidazione nel caso tale bene venga addiritura distrutto; e accettare che in questo caso non vi sia liquidazione equivale a negare la tutela al bene vita.

Il modello compromissorio si basa sulla giurisprudenza del Tribunale di Genova, facendo riferimento al periodo di tempo compreso tra l'evento lesivo ed il decesso, nel quale periodo si ha la lesione della salute e quindi il danno biologico; danno che deve essere liquidato tenendo presente il reale periodo di sopravvivenza, e che quindi in caso di morte istantanea sarà praticamente nullo, tranne poi aumentare in proporzione al periodo intercorrente tra fatto illecito e morte (così De Giosca, Danno biologico a causa di morte, cit., 424).

(23) Vedi Costanzo, Titolarità jure proprio e jure successionis del diritto al risarcimento del danno biologico da morte, cit., 382; Trib. Milano I4 dicembre 1988, in Nuova giur. civ. comm. 1989, 1, 769, con nota di G. Ferrando e l'ordinanza del Trib. Firenze 10 novembre 1993 di rimessione alla Corte costituzionale, in Foro it. 1994. I. 1954 con nota di Salmé.

in materia di danno alla saltue (in margine a Trib. Firenze, 10 novembre 1993, ord. n. 2879), in Guer. it., 1994, I, 2, 81.

⁽¹⁸⁾ Così A. Вата, Danno biologico tra Corte costituzionale e Corte di cassazione, in Corr. giur. 1995, 4, 474.

^{(19) «} li danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo (...) ».

⁽²⁰⁾ Considerata « ambigua e sgraziata espressione » da Dε Gioκot, Danno biologico a causa di morte, cit. 420.

⁽²¹⁾ Struttura proposta da P. Costanio, Titolarità jure proprio e jure successionis del diritto al risarcimento del danno biologico da morte, in questa Rivista 1995, Π, 376-377.

⁽²²⁾ Il modello negativo argomenta in vario modo l'impossibilità di conferire il risarcimento: dal rilievo chè la morte porta alla perdita della capacità giuridica, e dunque il soggetto leso non può essere titolare di alcun diritto avente ad oggetto il risarcimento del danno (così, per tutti, v. Pogliant, Danno biologico, non oltre la vita, in Resp. civ. prev. 1989, 394 ss.; Giambelli Gallotti, Danno biologico da uccisione. Le ragioni di un equivoco, in Giur. merito, 1992, 370 ss.; per la giurisprudenza v. Cass. 20 dicembre 1988 n. 6938, Trib. Monza 4 aprile 1991, in Resp. civ., 1991, 461); alla considerazione che l'evento lesivo può diventare danno biologico risarcibile solo se concreta una perdita di utilità a carleo della persona offesa, e, data la contiguità cronologica tra lesione e morte, nessuna perdita può realizzarsi a danno del soggetto che pure si riconosce leso, e quindi nessun danno biologico (così la sent. della Corte costituzionale n. 372 del 1994); ed ancora all'impostazione che considerando il danno biologico strettamente collegato alla prosecuzione della vita, lo nega in caso di morte (così in Alexa, Vecchi e nuovi problemi concernenti il danno biologico, cit., 2197).

Il diritto al risarcimento, che deve essere allora in tale senso considerato maturato nel patrimonio del soggetto deceduto, può allo stesso modo ritenersi trasmissibile agli credi jure successionis (24); a tale soluzione può giungersi anche nel caso si voglia seguire il modello compromissorio in precedenza citato, conferendo quindi importanza anche al momento in cui avviene il decesso: ammettendo allora il risarcimento e la sua trasmissibilità nel caso di morte avvenuta in un momento temporalmente diverso rispetto all'evento lesivo, negandolo nel caso di morte istantanea (25).

Gli credi potranno poi, se congiunti (26), e questa volta jure proprio, agire per ottenere il risarcimento dei danni che hanno subito a causa della scomparsa del loro familiare: principio accolto abbastanza pacificamente da dottrina e giurisprudenza (27).

In questo quadro giurisprudenziale e dottrinario la sentenza della Corte costituzionale del 27 ottobre 1994, n. 372, più volte richiamata nel testo, porta nuove affermazioni di principio sia nel già ricordato inquadramento concettuale del danno biologico nel sistema della responsabilità civile, sia nella soluzione della fattispecie particolare del risarcimento del danno biologico da morte. La portata di questo nuovo capitolo nel percorso della teorizzazione del danno biologico di cui si è parlato è comunque ancora tutta da verificare.

 Un primo riscontro a tale posizione assunta dalla Corte costituzionale viene dato dalla Corte di cassazione con la pronuncia che si commenta.

Con la sentenza 27 dicembre 1994, n. 11169, la Suprema Corte, pur tenendo ben presente la decisione del giudice costituzionale, che viene considerata operante su una fattispecie diversa, quella cioè della morte istantanea del soggetto leso (mentre nel caso all'esame del giudice di legittimità il decesso della vittima era avvenuto tre mesi dopo l'evento lesivo), giunge ad affermazioni opposte, rientranti nell'indirizzo prevalente in giurisprudenza e dottrina prima della sentenza 374 del 1994.

Così, per quanto riguarda il fondamento patrimoniale del danno biologico, che viene nuovamente fatto rientrare nell'art. 2043 c.c., e non nel 2059; così, per quanto riguarda la trasmissibilità jure successionis del diritto al risarcimento di tale danno ai congiunti della vittima (anche se nel caso specifico di decesso non istantaneo del soggetto leso).

(24) Numerose sono le opinioni contrarie a tale soluzione, in particolare in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 (che d'altro canto negava proprio l'esistenza di un danno biologico da morte): così Poolussi, Usa garbata disputa autorevolmente diretta sul danno biologico da morte in Dir. prat. ass., 1989, 361, Messivetti, Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei darni, in Riv. crit. dir. priv. 1992, 173 ss., Trib. Roma 11 dicembre 1989, in Temi Rom. 1990, 171.

Ma devono essere anche rilevate varie posizioni che considerano ammissibile la trasmissibilità jure successionis: così Trib. Milano 5 maggio 1991, Dir. econ. ass. 1992, 669, con nota di Poa; Trib. Milano 2 lugito 1990, Dir. prat. ass. 1991, 229, con nota di Not; Trib. Monza 4 aprile 1991, Resp. civ. 1989, 789. In senso opposto, Trib. Roma 25 maggio 1988, Resp. civ. trasp. 1992, 312 con nota di Berett; Trib. Napoli 6 febbraio 1991, Arch. circ. 1991, 586. Per quanto riguarda la dottrina, G. Giannes, Il danno hiologico in caso di morte, in Resp. civ. prev. 1989, 387 ss.; Parente, Legittimazione jure hereditario al risarcimento del danno biologico per decesso, in Foro it. 1989, I, 898.

- (25) È questa l'ottica su cui si pone la sentenza della Suprema Corte n. 11169 del 1994 che si commenta: vedi oltre § 3.
- (26) Se cioè condividono con la vittima una comunione di vita materiale e morale tale da portare ad una lesione psico-fisica causata dal venir meno della comunione stessa per la morte del congiunto.
- (27) Anche perché era spesso introdotto proprio nei casi in cui si negava la trasmissibilità jure successionis, vedi comanque: Trib. Milano 4 giugo 1990, in Giur. merito, 1992, 370, con nota di Giambelli Gallotti, cit.; Trib. Treviso, 5 maggio 1992, Resp. civ. prev. 1992, 441, con nota di Comande; Trib. Milano 2 settembre 1993, Foro it., 1994, I, 1954, con nota di Salad; e in Nuova giur. civ. comm. 1994, I, 680, con nota di De Matteis; nel caso non di morte della vittima, ma solo di lesioni, seppure gravissime, Cass. 17 ottobre 1992 n. 11414, con nota di D. Carletti, Irribarcibilità ai congiunti dell'offeso dei danni morali nel caso di lesioni colpose, in Nuova giur. civ. comm. 1993, I, 875. Sul punto vedi comunque quella dottrina che rileva che « alcuni giudici hanno creduto di trovare una soddisfazione alternativa attribuendo ai congiunti della vittima il risarcimento di un proprio danno alla salute, un pregiudizio diverso dalle sofferenze patite a seguito del decesso, un qualcosa in più non limpidamente, ne coerentemente definito, anche se oscuramente comprensibile « (da Dr. Giosot, Danno biologico a causa di morte, cit., 426).

In questo momento non è aneora possibile prevedere pienamente le conseguenze di tale decisione della Suprema Corte, soprattutto con riferimento alla precedente sentenza della Corte costituzionale, ma sicuramente si può affermare che nonostante le esigenze e i desideri di « tregue » espressi in dottrina, si è ancora molto lontani dalla « quadratura del cerchio » con riferimento alla teorizzazione del danno biologico nei suoi vari aspetti.

GIANLUIGI CIACCI